

Artigianato Vivo 2022

Addendum regolamentare

Ai sensi dell'art. 1 del *“Regolamento recante Condizioni Generali per la partecipazione alle Manifestazioni e/o alle Iniziative organizzate e/o gestite e/o patrocinate dall'Associazione Pro Loco di Cison di Valmarino”*, per la manifestazione *“Artigianato Vivo 2022”* (di seguito, *“la Manifestazione”*), unitamente al Regolamento medesimo, trova applicazione il presente Addendum.

La disciplina dell'Addendum, in caso di contrasto, prevale su quanto previsto dal Regolamento anzidetto. La stessa, inoltre, è condizionata alla disciplina regolamentare vigente alla data della Manifestazione, allo stato non nota, né prevedibile.

Premessa

Per l'edizione 2022 di Artigianato Vivo, sebbene l'Associazione sia fiduciosa sul miglioramento della situazione sanitaria, quindi confidi in un progressivo allentamento delle restrizioni, allo stato attuale, non è possibile conoscere e/o prevedere le normative vigenti al momento della manifestazione.

In conseguenza, a titolo prudenziale, viene riproposto il testo dell'Addendum redatto nel 2021, precisandosi sin d'ora che lo stesso sarà progressivamente adeguato alla normativa generale e, ove possibile, abrogato in tutto o in parte, prima della Manifestazione.

L'Addendum, pur presupponendo il progressivo allentamento dei vincoli, al più tardi, nel corso della stagione estiva, viene pubblicato in assenza di certezze né in merito alla possibilità di svolgere la Manifestazione, né sulle norme, legali o regolamentari, che dovranno applicarsi (e che, all'evidenza, prevarranno sul presente Addendum).

In assenza di diversa (e più rigorosa) disciplina e salvo quanto precisato all'art. 4, l'osservanza delle regole di cui al presente Addendum, costituisce requisito essenziale e inderogabile per la partecipazione alla Manifestazione.

L'Associazione curerà, al meglio delle proprie possibilità, la regimentazione degli accessi alle diverse zone espositive, potendo, in ragione della disciplina pro tempore vigenti, definire un numero massimo di accessi, attivare sistemi di prenotazione anche a fasce orarie, nonché prevedere chiusure temporanee e/o altre limitazioni in ragione della situazione concreta.

Alla data attuale e salvo il venir meno della gran parte delle limitazioni succedutesi nel corso

dell'ultimo anno, è d'obbligo evidenziare come il numero degli Espositori ammessi potrà essere ridotto rispetto alle edizioni precedenti l'emergenza pandemica. Parallelamente, anche il percorso abituale potrà essere modificato.

Anche per detti aspetti, è richiesta la massima collaborazione dei potenziali Espositori, al fine di risolvere ogni connessa questione logistica, o altra criticità.

Art. 1 – Norme di condotta generali

1.1 Per l'intero svolgimento della manifestazione, ogni Espositore, nonché i rispettivi collaboratori, deve rispettare la normativa, sia nazionale che regionale e/o locale pro tempore vigente.

1.2 L'Associazione, pur essendo a conoscenza della regolazione di carattere generale, non è tenuta e potrebbe non conoscere la disciplina specifica, cioè riferita ai prodotti e/o all'attività del singolo Espositore. In conseguenza, sin dalla data della Domanda di partecipazione e durante l'intera Manifestazione, ad ogni Espositore è fatto obbligo di monitorare la normativa specifica, accertando che, in forza della stessa, permanga la legittimazione alla vendita e/o alla somministrazione dei propri prodotti.

1.3 Ove la disciplina, originaria o sopravvenuta, consenta la vendita / somministrazione, solo previa adozione di peculiari modalità e/o altri presupposti specifici (es. spazio minimo disponibile, presenza di posti a sedere separati, ecc.), è fatto obbligo dell'Espositore di informare immediatamente l'Associazione, al fine di consentire un più approfondito vaglio della postazione o della ripartizione degli spazi.

1.4 La mancata o la ritardata segnalazione degli aspetti di cui al comma 1.3, costituisce inadempimento grave, legittimando l'Associazione a non consentire l'apertura o ad allontanare l'Espositore, trattenendo, per intero, la quota di partecipazione, oltre al diritto al risarcimento del danno. Resta inoltre fermo l'obbligo di manleva di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del Regolamento.

1.5 Qualora le condizioni normative di cui al comma 1.3 siano incompatibili con la postazione prevista / assegnata e non vi siano spazi alternativi assegnabili all'Espositore, l'accettazione della Domanda di partecipazione si considererà annullata. In detta circostanza, all'Espositore competerà esclusivamente la ripetizione dell'intera quota di partecipazione. Nessun ulteriore rimborso, risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia potrà essere preteso dall'Associazione.

Art. 2 – Divieti ed obblighi in capo agli Espositori

2.1 È assolutamente vietata la partecipazione a tutti coloro che, consapevolmente:

- I. siano positivi al Covid-19, o collocati in isolamento fiduciario;
- II. presentino febbre superiore a 37,5°, o sintomi compatibili con il Covid-19;
- III. abbiamo avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 nei precedenti 7 giorni.

2.2 In ragione dei divieti anzidetti, ad ogni Espositore (ed ai relativi collaboratori), nei limiti e nelle modalità previsti dalla normativa pro tempore vigente, potrà essere richiesta la presentazione di apposite auto-certificazioni o pass, sia all'arrivo che nei giorni successivi.

2.3 La mancata presentazione delle auto-certificazioni o pass di cui al comma 2.2, impedisce l'apertura dello stand, dunque la partecipazione alla Manifestazione.

2.4 Nel corso della Manifestazione è fatto obbligo tassativo ad ogni Espositore (nonché ai relativi collaboratori), di:

- A. indossare la mascherina e/o la visiera protettiva per l'intera durata della giornata espositiva;
- B. disporre, presso il proprio stand, di disinfettante per la disinfezione delle superfici, nonché di gel igienizzante per le mani, da porre a disposizione dei Visitatori;
- C. disporre, presso il proprio stand, di guanti monouso, da mettere a disposizione dei visitatori per l'eventuale contatto con la merce esposta;
- D. esporre cartelli informativi sulle regole di condotta anti-contagio, informando ed invitando i Visitatori ad utilizzare i dispositivi di protezione messi a disposizione e a non creare assembramenti davanti ai banchi di esposizione;
- E. dare adempimento alle prescrizioni e indicazioni delle Autorità sanitarie e/o degli altri Enti preposti;
- F. collaborare con l'Associazione, segnalando tempestivamente ogni problematica o criticità di sorta che avesse ad individuare per migliorare ed ottimizzare la gestione operativa, in termini di minimizzazione dei rischi di contagio.

2.5 La violazione degli obblighi di cui al comma 2.4, o la presentazione di auto-certificazioni o pass ex comma 2.2 mendaci e/o consapevolmente non rispondenti al vero, costituisce inadempimento grave, legittimante l'Associazione all'immediato allontanamento dell'Espositore responsabile, trattenendo, per intero, la quota di partecipazione, oltre al diritto al risarcimento del danno. Resta inoltre fermo l'obbligo di manleva di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del Regolamento.

Art. 3 – Annullamento della Manifestazione per divieto o impossibilità sopravvenuta

3.1 L'annullamento della manifestazione conseguente a divieto e/o impossibilità derivante da provvedimenti normativi, costituirà causa di forza maggiore, rispetto alla quale, salvo il disposto del comma 3.2, nulla sarà dovuto, né potrà essere preteso dall'Associazione, a titolo di rimborso,

risarcimento e/o indennizzo che dir si voglia.

3.2 Nell'ipotesi di cui al comma 3.1, qualora l'esigenza di annullare la Manifestazione si concretizzi prima dei 30 giorni precedenti l'inizio della Manifestazione, ogni Espositore avrà diritto di ripetere, per intero, la quota di partecipazione. Viceversa, qualora l'esigenza di annullare la Manifestazione si concretizzi nei 30 giorni precedenti l'inizio della Manifestazione, l'Associazione si riserva il diritto di trattenere dalla quota di partecipazione versata la somma di € 100, a titolo di contributo / compartecipazione alle spese sostenute, provvedendo a rimborsare il residuo a ciascun Espositore.

Art. 4 – Gestione parcheggi camper o mezzi simili

4.1 L'Associazione avrà cura di indicare gli spazi dedicati al parcheggio dei camper e/o dei mezzi simili. Questi, per quanto possibile, saranno muniti (o limitrofi ad aree munite) di servizi igienici, oltre al collegamento elettrico. Detti servizi, tuttavia, allo stato attuale, non possono essere garantiti. Pertanto, si consiglia la partecipazione mezzi muniti di servizi igienici ed impianti idrico ed elettrico autonomi.

4.2 Resta confermato il divieto di parcheggio di camper e mezzi simili nell'area di parcheggio limitrofa alle Case Marian o in altre zone non specificatamente concordate con l'Associazione.

Art. 5 – Variazioni normative

5.1 Come indicato in premessa, qualora la regolazione, vigente alla data di avvio, o nel corso, della Manifestazione, prescriva obblighi diversi e/o ulteriori da quelli previsti nel presente Addendum, questo si intenderà conseguentemente integrato con le disciplina legale e regolamentare.

5.2 Viceversa, qualora la regolazione anzidetta preveda obblighi inferiori a quelli previsti dal presente Addendum, l'Associazione, anche nel Corso della Manifestazione, si riserva la possibilità di modificare, derogare e/o abrogare, in tutto o in parte, quest'ultimo, mediante apposita pubblicazione, in conformità alla normativa pro tempore vigente. In assenza e salvo quanto previsto al comma 3.1, il presente Addendum troverà integrale applicazione.

***Associazione Pro Loco
di Cison di Valmarino***